

Delibera n. 191/2024

**Misura 5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. S.r.l. - Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 171/2024.**

L'Autorità, nella sua riunione del 23 dicembre 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
  - la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

*istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare gli articoli 13 e 37;*

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante «*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*», ed in particolare la Misura 5 dell’Allegato “A”, relativa ai criteri per l’applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, nonché i principi comuni, ivi richiamati, stabiliti da IRG-Rail nel documento “*18(7) - Principi comuni per la concessione di esenzioni ai sensi dell’articolo 2 (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione*”;

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 46/2021 dell’8 aprile 2021, con la quale è stata approvata la richiesta presentata da Mi.Gra. S.r.l. (di seguito: Mi.Gra.), di esenzione dall’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell’articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall’applicazione delle Misure 7, 8 e 10 dell’Allegato “A” alla delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l’applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

**CONSIDERATA**

la durata di tre anni dell’indicata esenzione a decorrere dalla data di comunicazione a Mi.Gra. della suddetta delibera;

**VISTA**

la richiesta di esenzione presentata, con nota prot. ART 88696/2024 del 23 settembre 2024, dalla società Mi.Gra. S.r.l. (di seguito: Mi.Gra.), in qualità di gestore d’impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla di competenza del gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ricadente nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015;

**RILEVATO**

che tale richiesta risulta presentata dall’indicata società in virtù di quanto previsto dalla Misura 5.1, lettera a), dell’Allegato “A” alla citata delibera n. 130/2019, precisando che, nonostante il numero di carri medio annuo nel biennio compreso tra aprile 2021 e marzo 2023 sia stato pari a 4.739, lo scalo interessato non potrebbe considerarsi di importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, tenuto anche conto che un’eventuale capacità residua (non utilizzata da Mi.Gra.) non rivestirebbe alcun interesse per il mercato di riferimento “*vista la tipologia di scalo, la sua posizione periferica al di fuori di qualsiasi corridoio ferroviario e le limitate infrastrutture presenti*”;

**VISTI**

la richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell’Autorità a Mi.Gra. con nota prot. 110819/2024, del 4 novembre 2024, ed il riscontro conseguentemente trasmesso dalla Società con nota prot. ART 115793/2024, del 13 novembre 2024;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 171/2024 del 20 novembre 2024, recante «*Misura 5 dell’Allegato “A” alla delibera n. 130/2019 (“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”). Richiesta di esenzione dall’applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. s.r.l. Avvio del procedimento*»;
- RILEVATO** che, allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 171/2024, non sono pervenuti memorie scritte e/o documenti da parte di soggetti interessati a partecipare all’avviato procedimento;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici;
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla richiesta in esame, non sono state rilevate le condizioni ostative di cui alla Misura 5.3 dell’Allegato “A” alla delibera n. 130/2019;
- CONSIDERATO** che, sulla base degli elementi acquisiti dagli Uffici risulta accertato che il traffico medio afferente al terminale Mi.Gra., riferito al biennio compreso tra aprile 2021 e marzo 2023, è superiore a 2.000 carri/anno;
- RITENUTA** ciononostante sussistente la condizione di non strategicità di cui alla lettera a) della Misura 5.1 dell’Allegato “A” alla delibera n. 130/2019, in ragione degli elementi acquisiti e dei relativi approfondimenti svolti dagli Uffici, ed in particolare considerati:
- a) la posizione periferica e la ridotta accessibilità stradale dell’impianto di servizio;
  - b) le ridotte dimensioni dell’impianto di servizio;
  - c) la mancanza di capacità residua non utilizzata, di interesse per il mercato di riferimento;
  - d) l’assenza di richieste di accesso o di fornitura di servizi da parte di terzi che non sia stato possibile soddisfare adeguatamente in ragione della saturazione dell’impianto;
  - e) la non appartenenza ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
- RITENUTO** conseguentemente di poter accogliere l’istanza di esenzione avanzata da Mi.Gra. per la durata di tre anni, ritenuta nella fattispecie congrua, fermo restando quanto previsto alla Misura 5.5 dell’Allegato “A” alla delibera n. 130/2019;
- RITENUTO** inoltre necessario definire, in applicazione della citata Misura 5.5, tempi e modalità con cui Mi.Gra. è tenuta a comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di accogliere la richiesta presentata con nota prot. ART 88696/2024 del 23 settembre 2024 da Mi.Gra. S.r.l., gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla, di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle Misure 7, 8 e 10 dell'Allegato "A" alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. l'esenzione di cui al punto 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a Mi.Gra. S.r.l. della presente delibera, fatta salva la possibilità di revoca o modifica di cui alla Misura 5.5 dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 130/2019;
3. Mi.Gra. S.r.l. è tenuta a comunicare all'Autorità a mezzo PEC, all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, l'eventuale venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni caratterizzanti l'impianto di cui trattasi, entro 15 giorni dal suo verificarsi:
  - a) posizione periferica e ridotta accessibilità stradale;
  - b) ridotte dimensioni;
  - c) mancanza di capacità residua non utilizzata, di interesse per il mercato di riferimento;
  - d) assenza di richieste di accesso o di fornitura di servizi da parte di terzi che non sia stato possibile soddisfare adeguatamente in ragione della saturazione dell'impianto;
  - e) non appartenenza ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
4. la mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 3 è sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Mi.Gra. S.r.l.

Torino, 23 dicembre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)